LEGISLATURA XIX — 1° SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1896

Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari:

Presenti e votanti . . . 24

Maggioranza . . . 125

Voti favorevoli . . . 206

Voti contrari . . . 42

(La Camera approva).

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo alla imposta fondiaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'ouorevole relatore.

Di Broglio, relatore. Onorevoli colleghi! Undici anni or sono, in questo preciso giorno, questa controversia altrettanto grave quanto incresciosa, è stata chiusa, qui dentro, e speravasi per sempre, con una votazione che fu splendida prova di amore sincero per la concordia nazionale ed esempio solenne di rispetto profondo ai principi della giustizia.

Certo è dolorosa questa malaugurata necessità per la quale siamo condannati a dover discutere di nuovo una questione già felicemente risolta, e divenuta in oggi di una gravità eccezionale per esservisi sovrapposta altra questione di altissima importanza morale, quella cioè del mantener fede alle leggi dello Stato.

Ma quantunque trattisi di una disputa la quale tocca interessi materiali gravissimi, di indole delicata, tra loro diversi e per conseguenza reciprocamente sospettosi, la vostra Commissione ha confidato nella devozione incrollabile della Camera verso l'onesto ed il giusto, e si ripromette di poter di nuovo raggiungere una soluzione equa, che non semini la discordia fra le varie regioni, che concili gli interessi opposti non solo, ma che soprattutto rinfranchi nelle popolazioni quel sentimento di fiducia nella efficacia e nella fede delle leggi dello Stato che è disgraziatamente già troppo scosso, e che costituisce la condizione fondamentale del retto funzionamento di ogni Governo civile.

A questa soluzione farebbe ostacolo una disputa irritante, onde io mi propongo, nel rispondere ai vari oratori, di essere calmo, di parlare con animo imparziale e sereno, pel solo fine della concordia e della giustizia.

Le obbiezioni che furono fatte al progetto della Commissione si possono riassumere principalmente nelle seguenti.

La legge del 1º marzo 1886 si addimostrò difettosa, condusse a perdita lunghissima di tempo, fece sciupare inutilmente somme rilevanti, ma tuttavia la Commissione non suggerisce modificazioni d'indole tecnica ed amministrativa le quali valgano a togliere od a diminuire tali danni.

Avete acconsentito a modificare l'aliquota che la legge del 1836 fissava per le Provincie che hanno chiesto il catasto accelerato diminuendo un beneficio, che era stato riconosciuto giusto e doveroso; vi prestate adunque a togliere fede ad una legge dello Stato, ad infrangere un contratto che ebbe già onerosa esecuzione per parte di uno dei contraenti.

Avete consentito che si ritardi per tali Provincie l'attuazione del nuovo catasto ammettendo così una seconda violazione degli impegni contrattuali, anche questa non poco onerosa.

E finalmente viene l'ultima obbiezione che sarebbe la più grave se avessero ragione coloro che la formulano.

È ormai riconosciuto, si dice, che il catasto è uno strumento vecchio, imperfettissimo, che poteva valere un tempo, ma che nelle nuove condizioni dell'industria agricola è divenuto del tutto inadeguato. Perchè non ne avete trovato uno nuovo? Avete ceduto al feticismo delle tradizioni, e volete conservare questo vecchio strumento, che non serve alle scopo, e che produce lo sperpero di centinaia di milioni e nulla più.

Credo così di avere esattamente riassunto in poche parole le censure principali che furono esposte dai vari oratori.

Ne esaminerò la consistenza colla massima brevità possibile. La Commissione portò il suo esame sulla legge del 1º marzo 1886, appunto per vedere se il poco felice andamento delle operazioni catastali, fino ad ora verificatosi, potesse attribuirsi ai difetti della legge stessa, e questo esame la condusse ad una convinzione affatto contraria.

Il catasto, come ognuno sa, si riduce a due operazioni essenziali, la formazione della mappa e la stima.

Pochi articoli della legge si riferiscono a queste due operazioni fondamentali, tutte le altre disposizioni non sono di ordine tecnico ma riflettono l'ordinamento amministrativo necessario per fare funzionare regolarmente il catasto e per conservarlo.

Che cosa dice la legge del 1886 riguardo alla formazione delle mappe?

Non posso citare letteralmente a memoria,